

(N. 482-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la
Ricerca Scientifica e Tecnologica

(SCALIA)

(V. Stampato n. 482)

*approvato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del
Senato della Repubblica nella seduta del 26 maggio 1982 (V. Stampato
Camera n. 3454)*

*modificato dalla XIV Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica)
della Camera dei deputati nella seduta del 10 novembre 1982*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 novembre 1982*

Biodegradabilità dei detergenti sintetici

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per detersivo o detergente sintetico si intende, ai sensi della presente legge, qualsiasi prodotto la cui composizione sia stata appositamente studiata per concorrere allo sviluppo del processo detergente e che contenga elementi essenziali, tensioattivi sintetici, ed eventuali elementi secondari quali coadiuvanti, rinforzanti, cariche, additivi ed altri elementi accessori.

Art. 2.

È vietata la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detersivi quando la biodegradabilità media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento per ciascuna delle seguenti categorie: anionici, cationici, non ionici, anfolti.

È in ogni caso vietata l'utilizzazione nella fabbricazione dei detersivi di tensioattivi sintetici che nelle normali condizioni di impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, è sostituito dal seguente:

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

È in ogni caso vietata nella fabbricazione dei detersivi l'utilizzazione di tensioattivi sintetici o di altre sostanze che nelle normali condizioni di impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante e più in generale all'equilibrio dell'ambiente.

Identico.

Art. 3.

Soppresso:

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

« Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei lavori pubblici, dispone, con proprio decreto, l'ulteriore riduzione al 5 per cento, espresso come fosforo, del tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi per bucato, sentita un'apposita commissione tecnico-scientifica incaricata di valutare i risultati di applicazione del primo comma del presente articolo, i tempi e le modalità dell'ulteriore riduzione del tenore di fosforo e di formulare proposte relative alle misure da adottare al fine di limitare il fenomeno dell'eutrofizzazione ».

La commissione di cui al precedente comma, nominata con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei lavori pubblici, è presieduta dal direttore generale dell'igiene pubblica del Ministero della sanità ed è composta:

da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

da un rappresentante della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi;

da cinque esperti designati dalle Regioni;

da tre esperti designati dai settori industriali interessati;

da tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Al fine di formulare proposte relative alle misure da adottare per limitare il fenomeno dell'eutrofizzazione, anche in relazione a modalità e tempi per ulteriori riduzioni del tenore di fosforo nei detersivi, nonché per valutare i risultati dell'applicazione della legge 5 marzo 1982, n. 62, è nominata, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei lavori pubblici, una Commissione tecnico-scientifica, presieduta dal direttore generale dell'igiene pubblica del Ministero della sanità e così composta:

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Ministero della sanità.

Art. 4.

Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, emana, con decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza alle prescrizioni degli articoli 2 e 3, provvedendo nelle stesse forme agli eventuali aggiornamenti.

Art. 5.

Per quanto riguarda la vigilanza sulla produzione, il deposito, lo smercio ed il consumo delle sostanze previste dalla presente legge nonché i poteri dell'autorità sanitaria connessi a tale vigilanza, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 15 e 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, comprese le sanzioni penali ed amministrative ivi previste.

Il Ministero della sanità può procedere in qualunque momento, a mezzo di propri tecnici, ad ispezioni e prelievo di campioni di detersivi.

L'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detersivi è subordinato ad apposita autorizzazione sanitaria rilasciata, su domanda degli interessati, dall'autorità sanitaria indicata dalla Regione dopo aver accertato l'adozione di idonee cautele per la salvaguardia dell'ambiente.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Con decreto del Ministro della sanità sono indicati i sostituenti dei composti di fosforo impiegabili.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Ferme restando le funzioni attribuite al sindaco, come autorità sanitaria locale, dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detersivi è subordinato ad apposita autorizzazione sanitaria rilasciata, su domanda degli interessati, dal sindaco dopo aver accertato l'adozione di idonee cautele per la salvaguardia dell'ambiente.

Inserito, con formulazione modificata, come ultimo comma del presente testo.

Soppresso.

(V. il primo comma del presente testo).

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

I contravventori alla disposizione del comma precedente sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La predetta autorità regionale dà notizia al Ministero della sanità del provvedimento di autorizzazione.

La domanda presentata ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, sostituisce quella di cui alla presente legge.

(V. il quarto comma del presente testo).

(V. l'ultimo comma del presente testo).

(V. il secondo comma del presente testo).

Art. 6.

L'autorità sanitaria competente, qualora, a seguito dei controlli di cui al primo comma dell'articolo 5, accerti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 4, può ordinare il sequestro e provvedere alla destinazione dei prodotti stessi su direttive del Ministero della sanità.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Inserito, con formulazione modificata, come terzo comma del presente testo.

Il sindaco dà notizia all'autorità regionale ed al Ministro della sanità del provvedimento di autorizzazione.

Inserito, con formulazione modificata, come quarto comma del presente testo.

I contravventori alla disposizione del primo comma del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, sono valide a tutti gli effetti e vengono trasmesse al sindaco per il seguito dell'istruttoria.

Il Ministro della sanità può procedere in qualunque momento, a mezzo di propri tecnici, ad ispezioni e prelievi di campioni di detersivi.

Art. 6.

Il sindaco, qualora accerti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, e dalla presente legge, ordina il sequestro e provvede alla destinazione dei prodotti stessi su direttive del Ministro della sanità.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7.

I detersivi confezionati debbono riportare sulle confezioni o su etichette appostevi, le seguenti indicazioni in lingua italiana, a caratteri leggibili, visibili ed indelebili:

- a) la denominazione del prodotto;
- b) il nome o la ragione sociale e la sede o il marchio depositato del responsabile dell'immissione in commercio;
- c) il grado di biodegradabilità e, nei detersivi per bucato, il tenore dei composti di fosforo, espresso in P.;
- d) indicazioni e istruzioni sull'impiego.

I detersivi venduti sfusi debbono essere contenuti in recipienti con le stesse indicazioni di cui al comma precedente.

Le stesse indicazioni debbono, altresì, figurare sui documenti di accompagnamento degli stessi qualora trasportati alla rinfusa.

I contravventori sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. La sanzione è irrogata dall'autorità regionale competente nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 8.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio superiore di sanità, il regolamento di esecuzione.

Il regolamento di cui al precedente comma ed i decreti di cui all'articolo 4 prevederanno i termini di attuazione delle norme da essi recate, tenendo conto dei tempi tecnici necessari.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

Identico.

Identico.

Identico.

I contravventori sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000 da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 8.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 9.

È concesso alla produzione un termine di mesi nove dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento degli imballaggi dei prodotti di cui all'articolo 1 recanti le iscrizioni e le dichiarazioni previste dall'articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125, e dall'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238.

Alla distribuzione è concesso un termine di sei mesi successivo a quello indicato al primo comma per smaltire i prodotti non conformi alle prescrizioni contenute negli articoli 2 e 7 della presente legge.

Il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La produzione dei detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, superiore al 6,5 per cento, è consentita fino al 1° ottobre 1982; la distribuzione e la vendita degli stessi prodotti è vietata su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° ottobre 1983 ».

Art. 10.

È abrogata la legge 3 marzo 1971, n. 125, ed ogni altra disposizione di esecuzione della stessa in contrasto con la presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

Identico.

Identico.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, aggiungere il seguente comma:

« La distribuzione e la vendita dei detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, superiore al 6,5 per cento, sono consentite fino al 1° maggio 1983. I contravventori alla presente disposizione sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'amenda da lire 500.000 a lire 10.000.000 ».

Salvo quanto previsto dal precedente comma, i contravventori alle disposizioni di cui al primo, secondo e quarto comma dell'articolo 2-bis, così come modificato dal presente articolo, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'amenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

Art. 10.

È abrogata la legge 3 marzo 1971, n. 125.